



Studio del Cancelliere

REG. 02 FEB. 2022

Trasmesso a: SG CDS

2364 ep: CDS
SGC
SDP

P.P. CH-3003 Berna

UFG

POST CH AG

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale
6501 Bellinzona

Numero di riferimento: 211.1-3585/4/1
Nostro riferimento : SCHC
Berna, 1 febbraio 2022

Conferimento della garanzia federale

Onorevole Presidente,

Con riferimento alle istanze per il conferimento della garanzia federale di data 25 agosto 2021 e 17 novembre 2021, vi chiediamo gentilmente di controllare se le modificazioni della Costituzione del 14 dicembre 1997 della Repubblica e Cantone Ticino sono state riprese correttamente (vedi allegato).

Vogliate considerare che osserviamo le Direttive di tecnica legislativa della Confederazione (DTL)¹ e che queste possono differire da quelle osservate dai Cantoni. Il risultato materiale deve tuttavia essere lo stesso.

Vi preghiamo di segnalarci entro l'18 febbraio 2022 eventuali osservazioni o proposte. In assenza di una risposta entro tale data, partiremo dal presupposto che abbiamo ripreso correttamente le modificazioni costituzionali per le quali avete richiesto il conferimento della garanzia federale.

¹ www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL



Numero di riferimento: 211.1-3585/4/1

Vogliate gradire, onorevole Presidente, i nostri migliori ossequi.

Ufficio federale di giustizia UFG



Susanne Kuster
Direttrice supplente

Allegato:

- Modificazioni della Cst. TI riguardanti il principio della sovranità alimentare e il referendum finanziario obbligatorio

Messaggio

1 Revisioni costituzionali

1.1 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

1.1.1 Principio della sovranità alimentare

Vecchio testo

Art. 14 Obiettivi sociali
[titolo marginale]

Nuovo testo

Art. 14 cpv. 1 lett. n

¹ Il Cantone provvede affinché:

- n. sia rispettato il principio della sovranità alimentare in quanto ad accessibilità agli alimenti per una dieta variata, alla destinazione d'uso sostenibile del territorio e al diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo.

1.1.2 Referendum finanziario obbligatorio

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 42a Referendum finanziario obbligatorio
[titolo marginale]

¹ Immediatamente dopo il voto finale su un atto comportante una spesa unica superiore a fr. 30 000 000.– o una spesa annua superiore a fr. 6 000 000.– per almeno quattro anni, il Gran Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, vota la referendabilità obbligatoria della spesa.

² La legge ne disciplina le modalità.